Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20/2022

Servizi in materia di "*data protection*" relativi, in particolare, alla funzione di Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Direttore Generale,
- visti:
  - il "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", entrato in vigore il 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") o Data Protection Officer ("DPO"), ex artt. 37-39;
  - l'obbligo del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in quanto ente avente natura pubblica, di dotarsi della figura del DPO ai sensi dell'art. 37 del sopra citato Regolamento;
  - la scadenza al 17/07/2022 dell'incarico conferito alla Avvera S.r.l. per l'espletamento dei servizi in materia di "*data protection*" relativi, in particolare, alla funzione di DPO;
  - la Determina dirigenziale n. 15/2022 del 20 giugno 2022, con la quale si determinava di affidare alla Avvera S.r.l. l'incarico di DPO del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati mediante attivazione di apposita procedura sul MEPA ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- considerato che:
  - ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i., le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
  - nel corso della trattativa diretta attivata per due volte sul MEPA per il conferimento dell'incarico di DPO in attuazione della Determina dirigenziale n. 15/2022, la Avvera S.r.l., nonostante i numerosi tentativi, non ha potuto presentare la sua offerta tecnico/economica a causa di un'anomalia definita "di tipo funzionale" da un referente della Consip S.p.A., il quale ha altresì rappresentato che tale problematica risulta essere nota ma che non vi è evidenza di quando la stessa verrà risolta dagli informatici attualmente impegnati a tale scopo (cfr. e-mail del 06/07/2022 acquisita al protocollo CNGeGL con n. 7728 del 06/07/2022);
  - da informazioni acquisite per le vie brevi da altri operatori del settore, è emerso che, a seguito dell'attivazione della nuova piattaforma MEPA (in linea dallo scorso mese di giugno), sono state riscontrate numerose e diffuse problematiche che ostacolano lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
  - l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede per la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino

alla corrispondenza del quinto dell'importo del contratto, la possibilità di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

- preso atto della necessità di estendere temporaneamente le prestazioni di cui al contratto in scadenza al 17/07/2022, al fine di permettere la completa risoluzione delle problematiche presenti sulla nuova piattaforma MEPA;

- dato atto dell'attribuzione alla sottoscritta, in data 20/09/2011, della qualifica di Responsabile del procedimento per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'abilitazione ai servizi attivi sulla piattaforma ANAC (ex AVCP);

- visti:
- l'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ordine alla possibilità di procedere con determina semplificata;
- l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ordine alle modalità di stipula del contratto;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

- sentito il Capo Area 3 e accertato che la disponibilità finanziaria sul capitolo 1.4.15 "Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze" del bilancio d'esercizio 2022 è congrua per accogliere la spesa prevista per l'affidamento dell'incarico in questione;

DETERMINA

- di avvalersi, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della facoltà di estendere nei limiti del quinto d'obbligo, fino al 10 dicembre 2022 e per un importo pari ad euro 5.000,00 oltre IVA, le prestazioni oggetto del contratto in scadenza al 17/07/2022 (di valore pari ad euro 25.000,00 oltre IVA), per l'espletamento dei servizi in materia di "data protection" relativi, in particolare, alla funzione di DPO, agli stessi prezzi, patti e condizioni del medesimo contratto in scadenza;
- di riservarsi la possibilità, d'intesa con la Avvera S.r.l. ed a seguito della completa risoluzione delle problematiche anzidette, di stipulare sul MEPA, anche precedentemente alla data del 10 dicembre 2022, il contratto di cui alla Determina dirigenziale n. 15/2022;
- di imputare l'onere economico derivante sul cap. 1.4.15 "Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze", del bilancio d'esercizio 2022;
- di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori per il seguito di competenza.

Roma, 07/07/2022

Visto per la copertura finanziaria